I N D I C E

1.1 SCOPO

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1.3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1.4 DEFINIZIONI CON ABBREVIAZIONI

2.1 GENERALITA'

2.2 CONTROLLO/REVISIONE PERIODICA E PROVA DI TENUTA INTERMEDIA DI CONTENITORI/CARRI CISTERNA

3.1 CORRISPETTIVI

Allegati: Modulo TPE22 Domanda di verifica RID
Modulo TPE21 Verbale di verifica RID

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
0	Prima emissione	PS	EE	RC	09.08

1.1 SCOPO

Il presente regolamento disciplina le attività necessarie per i controlli e prove in conformità al RID di contenitori cisterna e di carri cisterna utilizzati per il trasporto nazionale e/o internazionale di merci pericolose.
In particolare disciplina i seguenti casi:

- controllo periodico e prova di tenuta intermedia, in conformità al RID, di contenitori cisterna (container o casse mobili) utilizzati per il trasporto di merci pericolose per ferrovia;
- controllo periodico e prova di tenuta intermedia, in conformità al RID, di carri cisterna atti al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, con le modalità di seguito specificate, si applica a gestori di contenitori cisterna/casse mobili e/o di carri cisterna e imprese in genere per le attività di controllo periodico e prova di tenuta intermedia di contenitori cisterna e carri cisterna

1.3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- RID "Regolamento per il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose ;
- CSC - International Convention for safe containers, 1972 - Forth edition 1996 ;
- RIV "Accordo tra Imprese Ferroviarie per lo scambio e l'utilizzazione dei carri";
- CUU "Contratto uniforme di utilizzazione dei carri fra Imprese ferroviarie e detentori (gestori) di carri ferroviari"
- D.M. 22 luglio 1930 — "Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti" e successive serie di norme integrative;
- Circolare Ministeriale n.138/I958 — prot.12455 (62) 024 A del 29 novembre 1958 — "Istruzioni per l'applicazione delle Norme per l'approvazione e la revisione dei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti";
- Legge 3 febbraio 1979 n.67 — "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione";
- D.P.R. 11/07/1980, n° *753* — "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell' esercizio delle ferrovie ed altri sistemi di trasporto";
- Legge 18 dicembre 1984, n° 976 — "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 e relativi atti connessi";
- D.M. 9 dicembre 1985 — "Norme per la progettazione, la costruzione, il collaudo e le revisioni dei serbatoi destinati al trasporto di materie liquide, polverulente e granulari, montati sui carri ferroviari o facenti parte di altri mezzi utilizzati per il trasporto per ferrovia";
- Legge 12 maggio 1995, n° 211 — "Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990";
- D.P.R. 04/06/1997, n° 448— "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979 n.67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori cisterna (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973 e sua esecuzione";
- D.P.R, 08/07/1998*,* n° 277 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva *91/440/CEE,* relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";
- DLgs. 13 gennaio 1999, n° 41 - Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE*,* relative al riavvicinamento delle legislazioni dei Stati membri;
- D.P.R. 16/03/1999, n° 146 — "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Servizio Vigilanza sulle Ferrovie n.247/VIG3 del 22 maggio 2000 "Definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario, ai sensi dell'articolo 5. comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277";
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000 concernente il rilascio alle Ferrovie dello Stato S.p.A. della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

- D.M. 16 gennaio 2001 — "Periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne fisse (veicoli cisterna e vagoni cisterna), cisterne smontabili, veicoli-batteria e vagoni batteria, destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti";
- D.M. 16 gennaio 2001 — "Periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori cisterna-cisterna (comprese le casse mobili cisterna), destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti";
- D.Lgs. 2 febbraio 2002, n° 23— Attuazione della di rettiva 1999/36/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
- D.M. 27 febbraio 2002 — "Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";
- D.M. 27 febbraio 2002 — "Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.4 1, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";
- D.Lgs. 18 febbraio 2003, n°43 - Modifiche ed inte grazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
- D.Lgs. 9 aprile 2003, no 113 — Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa ai trasporto di merci pericolose per ferrovia.
- D.Lgs. 162/2007 — "Attuazione delle Direttive 2004/49/Ce e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle Ferrovie comunitarie";
- D.M. 19 marzo 2008 — "Recepimento della Direttiva 2006/90/CE della Commissione del 03/11/2006 di adattamento al progresso tecnico della Direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia";
- ISO 668 - Series 1 Freight containers — Classification, dimensions and ratings;
- ISO 830 - Freight container — Vocabulary;
- ISO 1496-1 - Freight containers — Specification and testing — Part I:General eargo containers for general purposes;
- ISO 1496-2 - Freight containers — Specification and testing — ParI 2: Thermai containers; a 180 1496-3 - Freight containers — Specification and testing — Pan 3 Tank container;
- UNI EN ISO 6346 - Contenitori per trasporto merci Codificazione, identificazione e marcatura;
- UNI EN ISO 9000:2000 "Sistemi di gestione per la qualità — Fondamenti e terminologia"
- UNI EN 12972 — "Serbatoi per il trasporto di merci pericolose — Prova, controllo e marcatura dei serbatoi metallici";
- UNI EN 12561-1-2-3-4-5-6-7-8 — "Applicazioni ferroviarie - Carri serbatoio";
- Fiche UIC 438-2 "Marquage numérique unifié du matériel à marchandises";
- Fiche UIC 590 "Conteneurs petits et moyens — Conditions techniques à remplir par les conteneurs pour les utilisation en trafic international";
- Fiche UIC 592.2 "Grands conteneurs pour transport sur wagons - Conditions techniques à remplir par les grands conteneurs admis en trafic combiné international";
- Fiche UIC 592.3 "Grands conteneurs —Proces verbal unifie d'essais de reception";
- Fiche UIC 592.4 "Caisses mobiles préhensibles par pinces — Conditions techniques";
- Fiche UIC 573 "Conditions techniques pour la construction des wagons-citernes";
- Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A, N° 25 del 5 o ttobre 2000 "Immatricolazione materiale rotabile";
- Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. N° 4 del 19 f ebbraio 2001 "Trasporto merci pericolose";
- Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale N° 01/2003 del 21 gennaio 2003

"Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile" e relative procedure di attuazione;
- Disposizioni e prescrizioni del Gestore lnfrastruttura.

1.4 DEFINIZIONI CON ABBREVIAZIONI

Le definizioni utilizzate in questo regolamento e negli allegati sono le seguenti:
- **A.N.S.F.**: Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria –
- **AUTORITA' COMPETENTE**: L'Autorità o ogni altro organismo designato come tale in ogni Stato e in ogni caso particolare dalla legislazione nazionale; per l'Italia: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO.
- **CARRO CISTERNA***:* Un carro utilizzato per il trasporto di merci gassose, liquide, polverulente o granulari, comprendente:
- una sovrastruttura, che comporta una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti di servizio e di struttura;

• un telaio munito di propri equipaggiamenti (di rotolamento, di sospensione, di urto, di trazione, di apparato frenante ed iscrizioni).
CONTENITORE CISTERNA: Ai fini del RID e della presente procedura; con il termine contenitore cisterna vengono definiti quei particolari mezzi di trasporto (container e/o cassa mobile), espressamente progettati per facilitare il trasporto di merci gassose, liquide, polverulente o granulari, aventi una capacità superiore a 0,45 m^3, senza rottura di carico e comprendenti:
• un serbatoio
• un equipaggiamento di servizio (dispositivi di riempimento, svuotamento, aerazione, sicurezza, riscaldamento e protezione calorifuga, come pure gli strumenti di misura);
• un equipaggiamento di struttura (gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione, stabilità, movimentazione o impilaggio che sono interni o esterni al serbatoio).
GESTORE DI UN CONTENITORE/CARRO CISTERNA: l'impresa in nome della quale il contenitore/carro cisterna è immatricolato o ammesso al traffico.
G I - GESTORE DELLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: ogni entità pubblica o impresa incaricata in particolare della messa in opera o della manutenzione della infrastruttura ferroviaria.
MODIFICA: ogni operazione eseguita sul serbatoio e/o sull'equipaggiamento di servizio del serbatoio, e/o sull'equipaggiamento di struttura del serbatoio, e/o sugli equipaggiamenti speciali comunque appartenenti al serbatoio, che ne possa alterare le caratteristiche costruttive e/o la conformità al prototipo approvato e/o omologato.
OMOLOGAZIONE processo di verifica della conformità ai requisiti richiesti dalle prescrizioni/norme di riferimento per l'autorizzazione all'utilizzo di un contenitore/carro cisterna in servizio nazionale e/o internazionale.
ORGANISMO DI CONTROLLO un organismo indipendente di controllo e di prova, riconosciuto dall'Autorità Competente.
OTIF: Organizzazione Intergovenativa per i trasporti Internazionali Ferroviari (OTIF; Gryphenhübeliweg 30, CH — 3006 Berna Svizzera).
PROTOTIPO: esemplare di contenitore/carro cisterna rappresentativo della produzione di serie sul quale vengono effettuate le analisi del progetto e le prove necessarie per verificarne la conformità ai requisiti richiesti.
PROVA: insieme di attività eseguite con determinate attrezzature e/o strumenti atti a verificare la conformità ai requisiti richiesti.
RFI : Rete Ferroviaria Italiana spa.
RIPARAZIONE: intervento dì manutenzione effettuato sul contenitore/carro cisterna necessario a ripristinare la conformità e il mantenimento dei requisiti di omologazione.
SERBATOIO: l'involucro che contiene le materie, comprese le aperture ed i relativi mezzi di chiusura.

Per ogni altra definizione eventualmente utilizzata all'interno della presente procedura si deve fare riferimento a quanto contenuto nel RID e nella norma UNI EN SO 9000:2000.

2.1 GENERALITA'

Il RID stabilisce che i controlli periodici, le prove e le verifiche dei serbatoi dei carri/contenitori cisterna, previsti nei punti 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3, devono essere effettuati da un Esperto appartenente ad un Organismo notificato riconosciuto dall'Autorità competente.
Inoltre, il DL. N° 23 del 2 febbraio 2002 dispone c he, dal 1 luglio 2003, le attività relative alla immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili di nuova costruzione, rivalutazioni della conformità alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti, l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione, siano svolte da Organismi notificati designati dal Ministero dei Trasporti.
In conformità a quanto previsto nel RID e nelle more della piena applicazione del suddetto DL., il presente Regolamento disciplina le attività per il controllo/revisione periodico/a e la prova di tenuta intermedia di contenitori e carri cisterna.
Gli indirizzi dell'Organismo notificato di controllo a cui fare riferimento in relazione ai processi indicati nella presente procedura, sono i seguenti:

ITALCERT S.r.l Viale Sarca, 336 – 20126 Milano
Telefono 0266104876 Fax. 0266101479
e.mail italcert@italcert.it

2.2 CONTROLLO/REVISIONE PERIODICA E PROVA DI TENUTA INTERMEDIA DI CONTENITORI/CARRI CISTERNA

Le attività di controllo/revisione periodico/a e prova di tenuta intermedia di un contenitore/carro cisterna può essere attivato da un Gestore di tali attrezzature oppure da una Impresa in genere formalmente designata dal gestore stesso e nel seguito indicato come Richiedente.
Il Richiedente delle attività di controllo/revisione periodico/a o prova di tenuta intermedia del contenitore/carro cisterna, deve inoltrare apposita domanda all'Organismo di controllo e ciò in conformità al modello TPE22 allegato alla presente. Parallelamente, copia dì detta domanda, se richiesto, potrà essere trasmessa dal richiedente anche all'Autorità competente.
Nella domanda il Richiedente deve specificare le proprie generalità nonché quelle del Gestore quando diverse, il tipo di controllo/prova da effettuare sul serbatoio, il numero di omologazione RID del serbatoio, l'elenco delle materie autorizzate al trasporto, utilizzando la denominazione conforme al RID preceduta dal relativo numero ONU.
Nella domanda deve essere inoltre specificata l'Impresa/luogo dove possono essere eseguiti i controlli e le prove previsti nel RID e nelle norme in vigore per la revisione periodica o la prova di tenuta intermedia del serbatoio.
L'impresa/luogo deve essere idonea/o sia come dotazione di impianti/attrezzature con idonei piani di sicurezza, sia come situazione logistica, allo scopo di consentire agli Esperti dell'Organismo di controllo l'effettuazione in sicurezza dei controlli e prove previsti dal RID.
Presso l'Impresa/luogo ove saranno effettuate le attività di controllo/prova periodico/a e prima dell'inizio ditali attività, il Gestore deve inviare il fascicolo/libretto cisterna o quanto meno il verbale del precedente controllo/prova effettuato/a sul serbatoio del contenitore/carro cisterna.
Effettuate con esito favorevole le attività di controllo/prova del contenitore/carro cisterna l'Esperto dell'Organismo di controllo rilascia in originale al richiedente un verbale di verifica conforme al modello TPE21 allegato alla presente; un secondo originale del predetto verbale dì verifica sarà inviato, a cura dell'Organismo di controllo, all'Autorità competente per l'aggiornamento dell'archivio dei contenitori carri cisterna.
Parallelamente a quanto previsto nel precedente capoverso, nel caso di controllo/revisione periodico/a completo/a, per i contenitori/carri cisterna già dotati di libretto delle prove e verifiche del serbatoio, l'Esperto/Organismo di controllo provvederà anche alla contestuale compilazione del relativo certificato di revisione contenuto nell'esemplare del libretto del serbatoio in possesso del Gestore e, se richiesto dall'Autorità competente, l'Esperto/Organismo di controllo compilerà anche il certificato contenuto nell'esemplare del libretto del serbatoio in possesso dell'Autorità competente.
Nel caso in cui, nel corso delle attività di controllo/prova, vengano riscontrate delle non conformità, l'Organismo di controllo avviserà sollecitamente e contestualmente sia il Richiedente e sia l'Autorità competente, indicando brevemente il tipo di non conformità riscontrata e i possibili rimedi/lavori a suo giudizio necessari e qualora esistenti per il ripristino della conformità.
Tuttavia il processo di riparazione per il ripristino della conformità del serbatoio e/o del suo equipaggiamento potrà essere attivato solo dopo il ricevimento del benestare da parte dell'Autorità competente alla procedura/progetto che l'impresa incaricata dal Gestore deve presentare all'approvazione alla stessa Autorità competente.

3.1 CORRISPETTIVI

I costi delle attività di controllo e prova di cui alla presente procedura saranno a carico del Richiedente e saranno computati e fatturati in ragione delle spese sostenute e secondo quanto previsto nello specifico tariffario ITALCERT o in apposita offerta formulata al Richiedente.